

DETERMINAZIONE DSAI/43/2018/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON
PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 8 giugno 2018

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'art. 1 *bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 così come modificato dalla legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) del 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 e s.m.i. (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10, recante "Criteri generali, modello di funzionamento e modello organizzativo del SII" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/com (di seguito: deliberazione 166/2013/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 82/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 82/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 740/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 740/2017/E/eel);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, è stato istituito presso l’Acquirente unico S.p.A. (di seguito: AU) un Sistema informatico integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (art. 1 *bis*, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, così come modificato dalla legge 129/10);
- il compito di emanare i criteri generali per il funzionamento del SII e di stabilirne le modalità di gestione dei flussi informativi è stato attribuito all’Autorità (comma 1 e 2, art. 1 *bis* cit.);
- quest’ultima, con l’Allegato A alla deliberazione 201/10 ha denominato la predetta banca dati Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) e ha individuato nell’AU il Gestore del SII (articoli 1, comma 1 e 2, comma 3);
- con deliberazione 82/2014/R/eel l’Autorità ha previsto che il SII renda disponibile il servizio di verifica della correttezza dei dati funzionali alla richiesta di *switching* di un punto di prelievo (di seguito: servizio di *pre-check*), prevedendo che possa essere utilizzato esclusivamente come strumento propedeutico alla corretta presentazione ed esecuzione delle richieste di *switching* e, pertanto, solo a valle della conclusione di un nuovo contratto di vendita con il cliente finale;
- come noto, infatti, essendo lo *switching* funzionale all’esecuzione fisica di un nuovo contratto di vendita relativo ad un punto di prelievo (art. 2, comma 1, deliberazione ARG/elt 42/08), lo stesso presuppone la *conclusione* e il

perfezionamento, di detto contratto di vendita tra la nuova controparte commerciale (ossia il venditore entrante) ed il cliente finale;

- in particolare l'art. 1 della predetta deliberazione 82/2014/R/eel dispone che:
 - i) il SII rende disponibile il servizio di *pre-check*, cioè il servizio di verifica della corrispondenza tra il POD di un punto di prelievo e i dati identificativi (codice fiscale o partita IVA) del cliente finale titolare di tale punto (comma 1 e 4);
 - ii) al servizio di *pre-check* hanno accesso gli utenti accreditati al SII in qualità di controparte commerciale del cliente finale (comma 2) ovvero i soggetti iscritti all'Anagrafica operatori dell'Autorità di cui alla deliberazione GOP 35/08 che, ai sensi della medesima deliberazione, hanno indicato di svolgere l'attività di vendita di energia elettrica a clienti finali (art. 1 della deliberazione 166/2013/R/com);
 - iii) l'accesso al servizio di *pre-check* è finalizzato alla formulazione di una richiesta di *switching* e può essere effettuato solo dopo la sottoscrizione di un contratto di vendita (comma 3);
- la funzionalità del SII permette al venditore entrante, in caso di esito positivo della richiesta di *pre-check*, di conoscere alcune informazioni associate al POD per il quale si appresta a richiedere uno *switching* e tra queste, in particolare, la ragione sociale della controparte commerciale (venditore attuale) (art. 2, comma 3, della delibera 82/14/R/eel);
- al fine di monitorare il corretto utilizzo dello strumento del *pre-check* da parte degli operatori abilitati, l'Autorità ha previsto un apposito sistema di reportistica da parte di AU che mette in relazione il numero di *switching* effettivamente richiesti (successivamente ad una verifica positiva nell'ambito del *pre-check*), con il numero di *pre-check* eseguiti;
- infatti, ai sensi dell'art. 5 della deliberazione 82/2014/R/eel il Gestore del SII trasmette mensilmente alla Direzione Mercati dell'Autorità un *report* contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) il numero di consultazioni effettuate nell'ambito del servizio di *pre-check*, il relativo esito e l'utente richiedente;
 - b) il numero delle richieste di *switching* non effettuate in relazione alle richieste di cui alla precedente lettera a);
 - c) il numero delle richieste di *switching* effettuate in relazione alle richieste di cui alla precedente lettera a);
- inoltre, con deliberazione 628/2015/R/eel l'Autorità ha ampliato il contenuto informativo del RCU, nell'ottica, *in primis*, di semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati necessari all'inizio della fornitura e all'attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia gestiti nei processi di voltura e *switching* nell'ambito del SII, prevedendone l'obbligo di aggiornamento da parte degli operatori, per i rispettivi dati di competenza, attraverso processi di aggiornamento continuo detti di "aggiornamento *on condition*";

- segnatamente, l'art. 5 della predetta deliberazione stabilisce che in caso di eventi o prestazioni che comportino la variazione dei dati rilevanti costituenti il RCU, nel tempo massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione ciascuna controparte commerciale (cioè ciascun esercente la vendita) è tenuta ad aggiornare, per i punti di prelievo cui risulta associata, interessati alla variazione, i dati costituenti il RCU ivi indicati (art. 5, comma 1, lett. b), deliberazione 628/2015/R/eel);
- la medesima deliberazione attribuisce al Gestore del SII il compito di pubblicare le Specifiche Tecniche del predetto processo di aggiornamento *on condition* del RCU (art. 10, comma 2, lett. a), nell'ambito delle quali il Gestore del SII definisce anche le modalità e le procedure funzionali all'allineamento delle banche dati degli utenti del dispacciamento, delle controparti commerciali e delle imprese distributrici;
- la diligenza specifica, cui sono tenuti, ai sensi dell'articolo 1176, comma 2, cod.civ., gli operatori professionali del settore nell'adempimento dei propri obblighi, impone ai medesimi di curare l'allineamento delle proprie banche dati con i dati del SII.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 740/2017/E/eel l'Autorità ha approvato un programma di due verifiche ispettive nei confronti di un'impresa esercente l'attività di vendita di energia elettrica e di un'impresa esercente l'attività di distribuzione di energia elettrica, aventi ad oggetto il rispetto degli adempimenti connessi all'utilizzo del SII;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, il giorno 12 dicembre 2017, una verifica ispettiva presso la sede dell'impresa esercente l'attività di vendita di energia elettrica Eni Gas e Luce S.p.A. (di seguito: Eni o società);
- in occasione della predetta verifica ispettiva, Eni si è impegnata ad inviare all'Autorità degli approfondimenti e della documentazione, provvedendovi con nota 22 dicembre 2017 (acquisita con prot. 41799) e con nota 26 gennaio 2018 (acquisita con prot. 2560);
- dalle dichiarazioni della società e dall'analisi della documentazione acquisita, è emersa l'inosservanza di alcune disposizioni in materia di SII;
- in particolare, Eni risulta:
 - a) *non* avere correttamente utilizzato il servizio di *pre-check*, avendo acceduto al tale servizio prima della conclusione del contratto con il cliente finale, in violazione dell'art. 1 della deliberazione 82/2014/R/eel. Nella fattispecie in sede di ispezione sono state analizzate nel dettaglio le situazioni contrattuali relative a 54 POD, per i quali al Nucleo ispettivo risultava già un numero particolarmente anomalo di *pre-check* sulla base delle verifiche fatte con il Gestore del SII: al riguardo, la società ha prodotto – peraltro

solo per una parte dei predetti 54 POD – una mera “proposta contrattuale” (non allegando alcunché per i rimanenti POD) e ha altresì dichiarato la sussistenza di “ulteriori date di pre-check” con riferimento al medesimo POD (punto 7 della *check list* della verifica ispettiva). La circostanza che con la sola sottoscrizione da parte del cliente finale della proposta contrattuale e senza la successiva accettazione da parte di Eni, il contratto non fosse concluso risulta inequivocabilmente dalla stessa documentazione fornita dalla società in sede di verifica ispettiva (punto 7 della *check list*): i) all’art. 3 delle condizioni generali di contratto, al paragrafo “*Accettazione*” si legge infatti che “*Il contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte di Eni gas e luce*”; ii) nelle lettere inviate da Eni ai clienti, successivamente alla firma da parte di questi ultimi della (mera) proposta contrattuale, è scritto chiaramente che “*Stiamo già procedendo alle verifiche necessarie per la gestione della Proposta di Contratto e, qualora vadano a buon fine, nei prossimi giorni riceverai la nostra accettazione.*” e che “*l’attivazione della fornitura da parte dei distributori locali avviene mediamente non prima di uno/due mese/i dal ricevimento della comunicazione di accettazione di Eni gas e luce*”. Dalla medesima documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva (punto 7 della *check list*), emerge altresì l’abnorme utilizzo del servizio di *pre-check* da parte di Eni: risultano, infatti, ben 930 richieste di *pre-check* per 54 POD, con una media 17 richieste per POD, distribuite nell’arco temporale di alcuni mesi. Di questi (54 POD), Eni ha inoltre dichiarato che soltanto per 21 POD, pari al 38%, ha trasmesso al SII la richiesta di *switching* (punto 7 della *check list*); per più della metà dei casi, invece, all’accesso al servizio di *pre-check* non è seguita una richiesta di *switching*, cui pure detto servizio è esclusivamente preordinato. Tali circostanze evidenziano un uso del predetto servizio, da parte della società, non conforme alla regolazione. Le condotte contestate, emerse dal campione di casi esaminato in sede di verifica ispettiva, risultano, dalla successiva nota 22 dicembre 2017 (acquisita con prot. 41799) inviata dalla società, corrispondere ad una prassi sistematica e consolidata nei processi aziendali di Eni. Segnatamente, dall’Allegato 1 alla predetta nota, recante la descrizione del processo di acquisizione di nuovi clienti, la richiesta di accesso al servizio di *pre-check* risulta presentata per il medesimo POD/cliente per ben 3 volte nell’arco del processo, sia in caso di acquisizione del cliente mediante canale telefonico (vedi diagrammi: fase 5, fase 8, fase 26), sia mediante canale fisico (fase 14; fase 17, fase 26); di queste, soltanto l’ultima richiesta di accesso al servizio di *pre-check* (fase 26) appare conforme alla regolazione, essendo effettuata dopo l’accettazione da parte di Eni (fase 24) e l’invio della lettera di accettazione al cliente (fase 25) e, dunque, dopo la conclusione del contratto;

- b) non avere provveduto – in caso di variazioni dei dati rilevanti costituenti il RCU e di tempestive comunicazioni al SII di aggiornamento dei dati

costituenti il RCU espressamente indicati all'art. 5, comma 1, lett. b), della deliberazione 628/2015/R/eel – a curare il buon esito delle predette comunicazioni di aggiornamento, evitando disallineamenti dei propri dati con quelli del SII, in violazione del citato art. 5; infatti, in sede di verifica ispettiva su 885 POD (interessati da richieste di aggiornamento dati inviate da Eni al SII in data 10 luglio 2017) sono emersi 160 casi di disallineamento con i dati del SII (punto 2 della check list) e la società ha dichiarato che *“con riferimento alle casistiche non andate a buon fine, ad oggi non ha eseguito risottomissioni sul SII”* (punto 3 della check list); tale condotta non è limitata al giorno preso in esame durante la verifica ispettiva, ma risulta invero essere prassi aziendale; infatti, nell'Allegato 1 *“Relazione sul processo di aggiornamento on condition”* alla successiva nota 26 gennaio 2018 (acquisita con prot. 2560) inviata dalla società, quest'ultima ha dichiarato che su 478.355 aggiornamenti *on condition* trasmessi al SII nel periodo maggio 2017-dicembre 2017, ne sono stati *“scartati”* 27.281 – pari al 5,7% – e che, al fine di eliminare detti casi (accumulatisi nel corso di diversi mesi e ancora irrisolti a fine gennaio 2018), avrebbe adottato azioni correttive per febbraio 2018 e avrebbe apportato alcune modifiche ai flussi di comunicazione con il SII per maggio 2018; solo a seguito della verifica ispettiva, dunque, la società si sarebbe attivata concretamente per risolvere le problematiche relative all'allineamento dati con il RCU;

- alla luce di quanto sopra Eni risulta avere violato l'art. 1 della deliberazione 82/2014/R/eel e l'art. 5, comma 1, lett. b), della deliberazione 628/2015/R/eel.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:

1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti di Eni;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la società ha disatteso disposizioni volte ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del SII; la violazione dell'art. 1 della deliberazione 82/2014/R/eel risulta tutt'ora in essere, mentre quella inerente l'art. 5, comma 1, lett. b), della deliberazione 628/2015/R/eel è stata posta in essere almeno fino al mese di febbraio 2018, senza che tuttavia ne siano stati rimossi gli effetti, non avendo la società dato prova di aver adottato le azioni correttive ipotizzate entro il febbraio 2018;
 - con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2017, sia pari a circa 1.964.416.168,00 euro;
- elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze, di determinare la sanzione nella misura di euro 89.400 (ottantanovemilaquattrocento).

RITENUTO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione delle condotte contestate ancora in essere, mediante l'adempimento dei citati obblighi, costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Eni Gas e Luce S.p.A. per l'accertamento delle violazioni in materia di Sistema Informativo Integrato nei termini di cui in motivazione e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 89.400 (ottantanovemilaquattrocento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al successivo punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) e la previa cessazione delle condotte contestate – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it – determinino, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di comunicare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. k) e dell'art. 14, comma 3, dell'Allegato A, del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A, nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione

- 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento a Eni Gas e Luce S.p.A. (partita iva 12300020158) mediante PEC all'indirizzo enigaseluce@pec.enigaseluce.com e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

8 giugno 2018

Il Direttore
avv. Michele Passaro